

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo e dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita nei giorni 18 marzo, 15 aprile e 9 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (185) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 3649/1403pf09-10 SP/blp dell'11.12.2012).

Con atto in data 11/12/12 il Procuratore federale, a seguito dello stralcio di parte degli atti di cui al procedimento iscritto al n. 604 2009 – 2010, ha deferito a questa Commissione (tra gli altri deferiti, la cui posizione è stata già definita con precedenti provvedimenti di cui ai Comunicati ufficiali nn. 77 del 19.3.2013 e 83 del 16.4.2013):

- il Sig. Massimo Cellino, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cagliari Calcio Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 gennaio 2005 alla Società P&P Sport Management SAM anziché all'agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Alessandro Budel, così, peraltro, retribuendo l'agente del calciatore, violazione tuttora continuata in virtù del credito dell'Agente ancora in essere per il compenso pattuito nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione;

- la Società Cagliari Calcio Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, Sig. Massimo Cellino.

All'udienza del 18/3/13 il Sig. Cellino Massimo e la Società Cagliari hanno presentato istanza di stralcio delle loro posizioni dal presente procedimento, ovvero di rinvio, attesa la persistenza di misura restrittiva della libertà personale del predetto Cellino; ottenuto il rinvio, successivamente, all'udienza del 15/4/13 la disamina della loro posizione è stata nuovamente rinviata al 9/5/13, mentre sono state definite le posizioni degli altri deferiti.

Prima dell'udienza del 9/5/13 la Società Cagliari, anche nell'interesse del Sig. Cellino, ha reiterato, con apposita istanza, la richiesta di rinvio del giudizio ovvero di stralcio dal presente giudizio delle posizioni del Cellino e del Cagliari, asserendo l'impossibilità del Cellino a incontrare il proprio difensore e, conseguentemente, ad esercitare appieno il diritto di difesa, con conseguenze anche sulla difesa della Società istante.

La Commissione ritiene di dover rigettare la richiesta, sia perché l'istanza non risulta corredata dalla copia del provvedimento restrittivo del Giudice Penale dal quale risulterebbe la persistente impossibilità del Cellino a incontrare altri soggetti al di fuori degli stretti parenti e dei suoi difensori nel giudizio penale, sia perché non risulta che l'interessato abbia presentato al Giudice penale istanza per ottenere la partecipazione all'odierno procedimento.

All'udienza del 9/5/13 la Procura federale, dopo essersi opposta all'istanza di rinvio o stralcio, ha chiesto l'irrogazione per il Cellino di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società Cagliari di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.

Nel merito la Commissione rileva che, nella specie, risulta che le fatture della P&P n. 25 2005/2006 di € 10.000, n. 40 2006/2007 di € 10.000 e n. 35 2007/2008 di € 5.000 sono state emesse nei confronti della Società Cagliari per l'assistenza prestata per la stipula del contratto con il calciatore Budel per le stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 (pag. 14/15 della relazione di indagine); peraltro, dall'elenco dei mandati conferiti dalla Società e depositati presso la Commissione Agenti non risulta alcun mandato conferito dalla Società Cagliari all'Agente Pastorello.

Inoltre, risulta che la stessa Società Cagliari ha inviato alla Guardia di Finanza la dichiarazione debitoria del 31 gennaio 2005, sottoscritta dal Presidente Massimo Cellino, con la quale ha riconosciuto a P&P il compenso di € 35.000 a fronte dell'attività svolta dal Pastorello in relazione alla stipulazione del contratto con il calciatore Budel.

Infine, risulta che la fattura n. 25 è stata pagata in data 27 agosto 2007, mentre le fatture n. 40 e n. 35 sono ancora invase.

Alla luce di quanto sopra, sono pienamente provate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti. Ne consegue la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, commi 1, 4 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Massimo Cellino 2 (due) mesi di inibizione;
- 2) alla Cagliari Calcio Spa € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo e dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita nei giorni 1 marzo e 9 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(209) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).**

Con atto del 21/1/2013, la Procura federale ha deferito il Sig. Massimo Cellino, Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 12, co. 2, CGS per aver posto in vendita i biglietti della gara Cagliari - Roma del 23.9.2012, nonostante lo stadio "Is Arenas" avesse il nulla osta solo

per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della Società, in data 22.9.2012, l'invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari - Roma *"nel rispetto dell'ordine e della civiltà"*, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22.9.2012, con il quale si differiva la gara ad altra data *"per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica"*, e della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS per aver tentato di dedicare il settore della curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras, mediante la realizzazione di una scritta riportante il nome "Sconvolts"; nonché la Società Cagliari Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, fatta eccezione per la condotta relativa al comunicato stampa del 22/9/2012, coperta dal giudicato del Giudice Sportivo.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei deferiti e, quindi, l'applicazione al Sig. Cellino della inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Cagliari Spa l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Il solo Sig. Cellino, prima della riunione, ha fatto pervenire istanza di legittimo impedimento derivante dal proprio stato detentivo. La Società deferita, invece, è rimasta assente e non ha inviato memorie difensive.

Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla richiesta di rinvio del procedimento per il legittimo impedimento invocato dal deferito.

Dall'esame dell'istanza, formulata con specifico ed esclusivo riferimento alla impossibilità di predisporre difese in ragione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non risulta la prospettazione di alcun concreto pregiudizio effettivamente subito della parte, nel senso che la stessa non solo non prova ma, tantomeno, deduce di aver almeno effettuato richiesta in tal senso al competente magistrato, di talché solo il suo eventuale diniego avrebbe potuto concretizzare, al limite, il lamentato pregiudizio.

Tra l'altro, è bene rilevare che la natura degli addebiti e i soggetti ai quali gli stessi sono diretti non impediva, in assoluto, la predisposizione di difese che l'attuale Legale rappresentante della Società, sostituto del Sig. Cellino, poteva validamente e tempestivamente depositare.

Pertanto, l'impedimento non può essere ritenuto legittimo e il procedimento può essere trattato.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

La vicenda trae origine dai fatti, maturati nei giorni antecedenti l'incontro Cagliari - Roma, previsto per il giorno 23/9/2012, per i quali il Giudice sportivo ha poi sanzionato la Società Cagliari Calcio Spa con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, disponendo la trasmissione degli atti al Procura federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.

Il Giudice sportivo ha censurato il comportamento della Società Cagliari Calcio Spa che, con una comunicazione apparsa sul suo sito ufficiale il giorno 22/9/2012, aveva invitato i possessori di biglietto e di abbonamento a recarsi allo stadio "Is Arenas" di Quartu S. Elena (CA) per assistere alla gara Cagliari - Roma, che si sarebbe dovuta disputare il giorno successivo, nonostante lo stesso stadio fosse stato dichiarato ancora inagibile e in costanza di un provvedimento del Prefetto di Cagliari che disponeva lo svolgimento della predetta gara in assenza di pubblico.

A seguito di tale comunicato della Società sarda, l'Autorità prefettizia si è ulteriormente determinata a emettere un nuovo provvedimento datato 22/9/2012, con cui è stato disposto *“per urgente e grave necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica”*, il differimento della gara suddetta ad altra data, considerando che la sollecitazione della Società, poteva tradursi *“in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porta chiuse”*, ingenerando nella tifoseria *“reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”*.

Le indagini hanno effettivamente evidenziato che la vicenda relativa alle autorizzazioni richieste dalla Società deferita per lo svolgimento delle gare in presenza del pubblico è stata notevolmente articolata.

Sta di fatto che, alla data prevista per la gara, la Società non solo non aveva ottenuto alcuna autorizzazione, se non quella relativa allo svolgimento dell'incontro a porte chiuse, ma addirittura la diffida prefettizia contenente l'ordine, in linea con le prescrizioni diramate dall'Osservatorio, che i tagliandi venduti fossero annullati e conseguentemente rimborsati a cura della Società Cagliari, su cui gravava anche l'onere di predisporre la relativa campagna di comunicazione, in maniera chiara e precisa, in modo tale da evitare possibili reazioni con negativi riflessi sull'ordine pubblico.

Pertanto, l'aver comunque incoraggiato la presenza del pubblico allo Stadio, ancorché *“nel rispetto dell'ordine e della civiltà”*, costituisce un comportamento evidentemente contrario alle regole e alle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti tanto più che, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Cellino in sede di indagini, emerge che la pubblicazione di tale invito avrebbe determinato la Commissione di vigilanza, che ancora si trovava in riunione, a una positiva decisione sull'apertura di almeno un settore dello stadio per l'accesso dei tifosi fidelizzati.

Tale comportamento, peraltro, non può essere ritenuto scriminato dall'asserito ricevimento di notizie, da parte deferito, che la Lega si fosse adoperata affinché la Società Cagliari potesse giocare in Sardegna presso lo stadio “Is Arenas” con minimo un settore aperto al pubblico né dalle riferite rassicurazioni fornite in occasione di varie riunioni presso la Commissione pubblici spettacoli – provenienti da soggetti, peraltro non meglio specificati – né, infine, da quelle ulteriori che, a prescindere dal provvedimento dell'Osservatorio, la Commissione si stesse attivando per valutare l'apertura almeno parziale dell'impianto di Quartu S. Elena.

Il deferimento deve ritenersi fondato anche quanto al secondo capo di incolpazione avente ad oggetto la contestata intitolazione, in fase di progettazione, di un intero settore dello stadio al gruppo degli “Sconvolts”, al quale aderiscono numerosissimi soggetti sottoposti al Daspo e con i quali le Società sportive non possono intrattenere alcun tipo di rapporto. Tale scritta, effettivamente realizzata, era stata poi rimossa a seguito dell'intervento della Questura.

Le indagini hanno consentito di accertare che tale intervento era avvenuto per iniziativa dello stesso Presidente che riteneva così di poter responsabilizzare maggiormente, coinvolgendo nella conservazione delle strutture dello stadio, gli stessi tifosi ultras, che dal canto loro avevano invece successivamente contestato in maniera vivace tale iniziativa. Per tale ragione, in presenza anche della diffida arrivata dalla Questura, tale intitolazione era stata successivamente rimossa.

Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società Cagliari Calcio, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

La Commissione infligge al Sig. Massimo Cellino la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Cagliari Spa quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dal Prof. Avv. Domenico Apicella, dall'Avv. Augusto De Luca, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(308) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTO MANGIAPANE (calciatore tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl), Società VIGOR LAMEZIA Srl - (nota n. 6518/846 pf12-13 AM/ma del 15.4.2013).**

Con atto del 15/4/2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Benedetto Mangiapane, calciatore tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl, e la Società Vigor Lamezia Srl, per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, commi 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni rese e riportate sub a), espresso pubblicamente gravi giudizi e rilievi lesivi non solo della onorabilità, della reputazione, della buona fede e dell'imparzialità dell'Arbitro della gara Vigor Lamezia - Teramo del 7/4/2013, ma anche il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale accusata di avere voluto artatamente danneggiare la sua squadra;
- la Società Vigor Lamezia Srl, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Signor Benedetto Mangiapane, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Benedetto Mangiapane tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Benedetto Mangiapane, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”*

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società Vigor Lamezia Srl.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Vigor Lamezia Srl.

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti ufficiali risulta che il deferito ha violato l'art. 1, commi 1, e l'art. 5, comma 1, del CGS avendo espresso pubblicamente gravi giudizi e rilievi lesivi non solo della onorabilità, della reputazione, della buona fede e dell'imparzialità dell'Arbitro della gara Vigor Lamezia - Teramo del 7/4/2013, ma anche il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale accusata di avere voluto artatamente danneggiare la sua squadra.

Alla affermazione della responsabilità del deferito consegue quella della Società di appartenenza, a titolo oggettivo.

Sanzione congrua è da ritenersi quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per Mangiapane Benedetto.

Irroga la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) alla Società Vigor Lamezia Srl.

**Il Presidente della CDN**  
Prof. Avv. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il 10 maggio 2013**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete